



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORIGINALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 30 del 31-08-2026

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Trasferimento temporaneo dei posteggi del mercato settimanale nella Via San Francesco e istituzione del divieto di transito e sosta nella giornata del venerdì.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la L.R. Sardegna 18 maggio 2006 n. 5 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Disciplina generale delle attività commerciali”, con la quale sono stati dettati i principi in materia di commercio su aree pubbliche;

Considerato il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, avente ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visti gli artt. 6- 7 - 157 - 158 - 159 delle norme per la disciplina della circolazione stradale, D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice Della Strada”;

Considerate le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria Ordinanza n. 29 del 29.08.2026, avente ad oggetto: “Istituzione di divieti temporanei di sosta e di transito nella Via Marconi, per l'esecuzione di lavori sulla sede stradale, a far data dal giorno 31.08.2026”;

Considerato che nella Via G. Marconi sono attualmente collocati gli stalli destinati al mercato settimanale del venerdì;

Che i lavori pubblici programmati dall'Amministrazione Comunale nella suddetta via dalla data odierna rendono impossibile l'esercizio dell'attività in sicurezza per gli operatori e per la

relativa clientela, non consentendo quindi il mantenimento dei posteggi nella suddetta via;

Ritenuto pertanto necessario individuare un tratto viario idoneo a garantire la continuità del servizio di commercio su aree pubbliche su posteggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e della viabilità;

Considerato che il tratto della Via San Francesco, compreso tra l'intersezione con Viale Roma e Via del Cimitero e fino all'incrocio con Via Bainsizza, risulta idoneo ad ospitare temporaneamente gli operatori del mercato;

Ritenuto di dover adottare apposito provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione e del regolare svolgimento del mercato settimanale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

A far data dal **04 settembre 2026** e sino a nuova disposizione, gli stalli per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, destinati al **mercato settimanale del venerdì**, sono **trasferiti** dalla **Via G. Marconi** alla **Via San Francesco**, nel tratto compreso tra l'intersezione con **Viale Roma** e **Via del Cimitero** e l'incrocio con **Via Bainsizza**.

Gli operatori commerciali manterranno la medesima disposizione dei posteggi, salvo diversa indicazione da parte degli operatori dell'Ufficio di Polizia Locale.

Nel tratto di Via San Francesco sopra individuato è istituito, **nei giorni di venerdì**, a far data dal **04.09.2026**, dalle ore **08:00 alle ore 14:00**, il **divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, in ambo i lati della carreggiata**,

eccetto:

- i veicoli in uso agli **operatori commerciali** autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio;
- i veicoli adibiti alla **raccolta dei rifiuti**, limitatamente alle operazioni da svolgersi al termine dell'orario di vendita.

La segnaletica temporanea sarà posizionata a cura dell'Area Vigilanza.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dalle norme in materia di commercio e di Codice della strada sopra richiamate.

Che a norma dell'art. 3/ 4 della legge 241 /1990, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n° 1304, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.

A norma dell'art. 5 comma 3 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza, Dott. Salvatore Andrea Spano.

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Andrea Spano

Documento informatico firmato digitalmente da Spano Salvatore Andrea ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.i